

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. XCII
n. 6

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) IN
MATERIA DI INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE AGRICOLE

(Anno 2021)

(Articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102)

**Presentata dal Presidente dell'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)**

(FRASCARELLI)

Comunicata alla Presidenza il 19 settembre 2022



RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLA GESTIONE DELLE GARANZIE

ESERCIZIO 2021

AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 5 TER.
DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102

SOMMARIO

Parte 1: Premessa	2
I. Attività di garanzia sussidiaria	2
II. Attività di garanzia diretta	3
III. Garanzia di portafoglio	5
Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria	6
I. Nuove garanzie rilasciate	6
II. Garanzie liquidate	6
III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita	8
IV. Massa garantita	10
A. Valore della massa garantita	10
V. Valutazioni attuariali	14
Parte 3: Attività di garanzia diretta	15
I. Impegni di garanzia diretta	15
II. Stato delle richieste	16
A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione	18
III. Garanzia di Portafoglio (<i>Tranched Cover</i>)	19
IV. Convenzioni ed Accordi	19
A. Fondi agevolativi	19
B. Accordi e Convenzioni	21
ALLEGATO 1	24
Composizione della massa garantita – livelli e classi	24
Criterio di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio	25
ALLEGATO 2	27
Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19.....	27



Parte 1: Premessa

L'ISMEA, come noto, svolge attività di supporto al credito in favore di imprese operanti nel settore agricolo mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti bancari ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. (garanzie dirette) e all'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (garanzia mutualistica).

In particolare, l'intervento di Ismea si esplica nella fornitura alle banche di un sistema di garanzie sussidiarie, ad integrazione di quelle che già assistono le operazioni di credito, con lo scopo di contribuire al ripianamento delle perdite che le banche abbiano eventualmente sofferto dopo l'escussione delle garanzie primarie. In aggiunta alla garanzia sussidiaria, Ismea ha sviluppato un sistema di garanzie dirette che proteggono direttamente l'istituto di credito dal rischio di default per la quota del finanziamento garantita.

I. Attività di garanzia sussidiaria

La garanzia sussidiaria è di tipo mutualistico e sorge automaticamente ed obbligatoriamente per ogni operazione di credito agrario – così come definito dall'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – che presenti i requisiti oggettivi e soggettivi a tal fine previsti dai decreti che ne applicano l'operatività.

Sono garantiti anche i finanziamenti di durata non superiore a diciotto mesi (breve termine) ma solamente se fruente di una contribuzione pubblica in conto interessi od in conto capitale.

La garanzia mutualistica protegge la banca per una misura pari al 55% della perdita accertata. Fanno eccezione le operazioni di durata superiore a sessanta mesi, destinate agli investimenti, che sono garantite nella misura del 75% della perdita.

I finanziamenti a medio-lungo termine sono garantiti con un massimale di importo pari ad 1,55 milioni di euro, per i finanziamenti a breve termine, il massimale si riduce a 775 mila euro.

A fronte della garanzia, che riveste carattere di obbligatorietà, l'impresa è tenuta al pagamento della commissione di garanzia.

È altresì dovuta (a carico della banca) una commissione *una tantum* pari allo 0,05% dell'importo erogato, a titolo di contributo spese amministrative. L'aliquota anzidetta si eleva



per un anno allo 0,15% nel caso di banche che, nell'anno precedente, abbiano maturato un saldo negativo tra commissioni versate e garanzie incassate.

La garanzia è liquidata alla conclusione delle procedure attivate dalla banca per l'escussione della garanzia primaria. Essa, infatti, riveste carattere di sussidiarietà e per questo si differenzia dalla garanzia diretta.

La garanzia mutualistica consente alle banche di mitigare il rischio di portafoglio e di limitare le perdite derivanti dalle esposizioni nel settore agricolo.

II. Attività di garanzia diretta

L'attività ordinaria di prestazione di garanzie dirette è disciplinata:

- dal Decreto del 22 marzo 2011 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 aprile 2012, per le imprese che operano nel settore agricolo;
- dal Decreto del 9 ottobre 2020 emanato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 13 febbraio 2021, per le imprese che operano nel settore ittico.

L'attività di rilascio della garanzia a prima richiesta è stata autorizzata come regime di non aiuto dalla Commissione europea con decisioni nn. C (2013) 1427 del 11 marzo 2013 e C (2019) 7076 del 30 settembre 2019. Con l'ultima decisione C (2022) 898 del 18 febbraio 2022, la Commissione europea ha autorizzato la proroga e la modifica del metodo di calcolo Ismea, approvato con la già menzionata decisione C (2019) 7076, per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato alle imprese attive nei settori agricolo e ittico.

Essendo un regime di non aiuto a fronte di ciascuna garanzia rilasciata, l'impresa garantita è tenuta al pagamento di una commissione di garanzia finalizzata alla copertura del rischio e del premio di rischio, nonché alla partecipazione alle spese amministrative. La quota di commissione di garanzia destinata alla copertura del rischio (commissione di rischio) è commisurata alla rischiosità rilevata in capo all'impresa richiedente ed alle caratteristiche dell'operazione da garantire.



Il premio di rischio rappresenta la remunerazione da riconoscere allo Stato in relazione al patrimonio impegnato per ciascuna operazione e, in base a quanto stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 2008/C 155/02, deve essere fissato in misura almeno pari a 400 punti base del capitale che il Garante è tenuto ad accantonare a fronte degli impegni di garanzia assunti.

A fronte degli impegni assunti per garanzia a prima richiesta dall'ISMEA, sussiste una garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, regolamentata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) del 24 marzo 2006.

Per tale ragione, le banche, conformemente al parere di Banca d'Italia del 27 giugno 2007, sono autorizzate a ponderare a zero il patrimonio di vigilanza per la quota di finanziamento garantita a prima richiesta dall'ISMEA ed a considerare a zero la medesima quota ai fini della concentrazione del rischio.

Le forme di garanzia disciplinate dai decreti di riferimento sono le seguenti:

- a) fideiussioni;
- b) controgaranzie, riassicurazioni e cogaranzie;
- c) garanzie a fronte di transazioni commerciali;
- d) garanzie a fronte di portafogli di finanziamenti.

Sono assistibili dalla cogaranzia le garanzie rilasciate da Confidi che abbiano stipulato apposita convenzione con il Garante.

Misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza Covid-19

Anche nel corso del 2021 l'attività di rilascio di garanzie dirette è stata incentrata prevalentemente sulla gestione delle misure straordinarie, affidate dallo Stato all'ISMEA, previste inizialmente dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") e successivamente, con abrogazione della precedente disposizione, dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di Bilancio 2021"), dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge di Bilancio 2022") e dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.



Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie, previste dalle norme sopra richiamate, per un totale complessivo di 430 milioni di euro stanziati su apposito conto di tesoreria, l'ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione europea con decisione C (2020) 2621 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.57068 (2020/N), successivamente emendato con decisioni nn. C (2020) 5100 del 20 luglio 2020, C (2020) 9178 dell'11 dicembre 2020, C (2021) 995 dell'11 febbraio 2021, C (2021) 7411 del 12 ottobre 2021 e C (2022) 325 del 17 gennaio 2022.

In base alle già menzionate disposizioni normative, ISMEA era autorizzato a concedere garanzie a titolo gratuito fino al 31 marzo 2022, entro i limiti di importo, di durata e di percentuale di copertura stabiliti dalla normativa di riferimento. Un termine più lungo era invece previsto per le garanzie rilasciate a fronte di "finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia", per le quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la gratuità è stata mantenuta fino al 30 giugno 2022.

Le attività svolte nel corso del 2021 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato 2.

III. Garanzia di portafoglio

La garanzia di portafoglio copre una quota (non superiore all'80%) delle prime perdite registrate su un portafoglio di finanziamenti erogati da una singola banca, nel limite massimo del 6% del portafoglio stesso. Tale strumento consente di accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia e, quindi, di aumentare il volume di credito erogato a favore delle imprese agricole a parità di impegni per garanzie rilasciate.

Parte 2: Attività di garanzia sussidiaria

I. Nuove garanzie rilasciate

Nell'anno 2021, sono state segnalate complessivamente 11.877 nuove operazioni per un importo complessivo di nuove garanzie pari a circa 1,3 miliardi di euro.


Tali nuove operazioni si sono andate a sommare a quelle già garantite negli anni precedenti, sicché il totale delle garanzie in essere a tutto il 2021 ammonta a circa 15,2 miliardi di euro.

Le commissioni per garanzia sussidiaria, a carico delle imprese, incassate da ISMEA nel corso del 2021 ammontano a circa 7,8 milioni di euro (8,4 milioni di euro nel 2020). L'importo medio garantito risulta pari a 115.025 euro circa (134.319 euro nel 2020).

II. Garanzie liquidate

Dal punto di vista delle liquidazioni delle garanzie per le operazioni in default, nel 2021, sono stati liquidati complessivamente 1,35 milioni di euro a fronte di 8 richieste di escussione garanzia determinate favorevolmente.

Poiché gli importi liquidati in ciascun esercizio riguardano perdite dovute a finanziamenti posti in essere in anni precedenti, nel grafico che segue, si illustra la distribuzione per anno di erogazione delle operazioni per le quali ISMEA ha liquidato una perdita nel 2021.



Nella tabella che segue si illustra, a far tempo dal 1992, il confronto tra le commissioni complessivamente incassate per ciascun anno e le perdite complessivamente liquidate a tutto il 2021, ripartite sulla base dell'anno di erogazione del finanziamento sottostante.

Si evidenzia che l'importo delle Trattenute Operatore anno 2021, per circa 7,8 milioni di euro, tiene conto delle ristrutturazioni e delle nuove segnalazioni pervenute dopo l'approvazione del bilancio di riferimento.

AnnoRiferimento	TrattenutaOperatore	ImportoLiquidato	Differenza
1992	8.735.022,21	16.018.060,98	- 7.283.038,77
1993	8.035.155,30	8.545.304,18	- 510.148,88
1994	6.764.833,46	5.010.200,49	1.754.632,97
1995	6.540.976,64	2.645.237,88	3.895.738,76
1996	6.941.193,35	1.311.953,66	5.629.239,69
1997	9.842.759,07	211.223,94	9.631.535,13
1998	7.647.423,82	365.964,80	7.281.459,02
1999	6.207.132,84	239.786,23	5.967.346,61
2000	4.923.150,35	1.486.322,29	3.436.828,06
2001	4.503.192,82	804.228,65	3.698.964,17
2002	4.692.520,89	1.963.466,86	2.729.054,03
2003	5.453.341,55	2.265.396,50	3.187.945,05
2004	6.683.680,98	1.471.184,80	5.212.496,18
2005	6.896.417,25	1.093.847,84	5.802.569,41
2006	7.728.112,23	385.269,96	7.342.842,27
2007	7.407.497,26	1.808.789,56	5.598.707,70
2008	7.226.493,41	252.384,58	6.974.108,83
2009	6.929.147,92	262.135,88	6.667.012,04
2010	8.318.356,75	268.494,53	8.049.862,22
2011	7.221.025,58	79.658,51	7.141.367,07
2012	5.625.475,90	252.276,48	5.373.199,42
2013	11.075.619,85	155.105,45	10.920.514,40
2014	10.925.973,18	-	10.925.973,18
2015	12.356.340,85	-	12.356.340,85
2016	12.029.562,50	-	12.029.562,50
2017	12.534.893,30	-	12.534.893,30
2018	12.138.870,27	-	12.138.870,27
2019	11.284.185,92	-	11.284.185,92
2020	8.461.164,44	-	8.461.164,44
2021	7.750.676,74	-	7.750.676,74

Gli unici anni in cui le sole commissioni di garanzia non risultano sufficienti a fronteggiare la rischiosità sono ancora i soli 1992 e 1993.

In sostanza, come rilevato anche in precedenza, le sole generazioni che hanno prodotto un saldo (differenza tra commissioni di garanzia e perdite liquidate) negativo sono quelle del 1992 e del 1993.

Il 1992 ha iniziato ad evidenziare un saldo negativo sin dal 1998, vale a dire dopo sei anni dalla chiusura della generazione, mentre il 1993 ha iniziato ad evidenziare un saldo in negativo nel 2005 vale a dire dopo dodici anni dalla chiusura della generazione.

Le altre generazioni (dal 1994 in poi) non hanno ancora manifestato alcuna tendenza a valori negativi con riferimento al loro saldo.

Per le generazioni più recenti rispetto al 1992, la rischiosità espressa si è ridotta sensibilmente.

III. Recuperi successivi alla liquidazione della perdita

Nel corso del 2021, ISMEA ha incassato circa euro 66 mila (Euro 5,8 mila circa nel 2020) a titolo di recuperi su posizioni già liquidate per garanzia sussidiaria.

Dopo l'intervento in via sussidiaria del garante, le banche devono proseguire le azioni di recupero contro il debitore, ed i suoi eventuali garanti, anche per il ristoro dell'importo liquidato dal garante stesso.

La differenza tra l'ammontare degli importi incassati nel corso dei vari esercizi, dipende dalla particolare erraticità dei risultati dei recuperi, dovuta principalmente:

- al fatto che Ismea interviene quale garante sussidiario e cioè dopo l'avvenuta escussione delle garanzie offerte dal debitore principale. Il momento del recupero va dunque a colpire aziende già assoggettate a precedenti esecuzioni e pertanto, presumibilmente, non più intestatarie di beni utilmente aggredibili;
- alla progressiva riduzione dei pagamenti intervenuta nel corso del tempo che – conseguentemente – riduce i presupposti su cui basarsi per i recuperi stessi. Negli ultimi anni si sono infatti ridotti gli interventi del garante per finanziamenti a breve o medio termine



che sono proprio quei finanziamenti per i quali è più probabile conseguire un recupero ulteriore dopo l'attivazione della garanzia sussidiaria;

- all'elevato tempo che intercorre tra il default del finanziamento, la conseguente procedura della banca per l'escussione delle garanzie, la liquidazione della garanzia sussidiaria da parte di ISMEA e quindi l'avvio dell'iter di recupero.

IV. Massa garantita

La massa garantita rappresenta gli impegni complessivi di ISMEA per garanzia sussidiaria alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una migliore comprensione dei valori che la compongono, la massa garantita è tradizionalmente distinta, anche avendo presente la particolare natura di garante sussidiario di ISMEA, in tre livelli di rischio, dove il livello 1 rappresenta il rischio minore.

La composizione della massa garantita per livelli e classi, ed i criteri di valutazione per la sua determinazione sono riportati nell'allegato 1.

A. Valore della massa garantita

Livelli	Importo (€)	Numero
1		
2	9.813.955,43	702
3	651.600.722,45	2.932
4	443.324.025,11	1.643
5	4.846.439.766,27	18.414
6	8.644.328.536,66	72.775
1 Totale	14.595.507.005,92	96.466
2		
1	60.184.962,16	457
2	36.470.958,83	152
3	110.865.112,30	500
4	51.152.126,67	167
5	242.022.893,50	809
6	41.658.636,10	182
2 Totale	542.354.689,56	2.267
3		
1	21.845.830,88	62
2	4.462.101,97	19
3	4.417.113,73	26
4	1.636.000,00	7
5	5.996.446,72	18
6	1.507.036,62	8
3 Totale	39.864.529,92	140
Totale complessivo	15.177.726.225,40	98.873



Complessivamente, la massa garantita di ISMEA a tutto il 2021, ammonta a complessivi 15,2 miliardi di euro (16,3 miliardi di euro nel 2020). La composizione della massa garantita 2021, sulla base della suddivisione in livelli e classi, è riportata nella tabella che segue.


Le variazioni, intervenute nella massa garantita, espongono un decremento dei valori iscritti nel primo livello e nel secondo livello ed un leggero incremento nel terzo livello.

Livello	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2	491	394	309	232	173	129	74	62	53	47	42	42	33	29	29	25	20	10
3	5.951	5.370	4.459	3.970	3.417	2.989	2.660	2.438	2.164	1.891	1.547	1.737	1.380	1.173	1.057	962	856	652
4	503	2.907	2.451	2.402	2.313	2.016	1.403	1.361	1.330	1.231	1.109	1.162	664	661	654	641	430	443
5	503	2.907	1.175	2.781	4.281	4.187	6.857	7.729	8.281	7.663	7.378	7.318	6.376	5.141	6.124	5.922	5.807	4.846
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020	2.444	2.798	4.440	5.205	6.708	7.525	8.794	8.644
Finanziamenti in essere	6.345	6.671	8.394	9.385	10.884	9.521	10.985	11.596	11.828	11.872	12.580	13.046	12.893	13.209	14.572	15.075	15.707	14.586
2	520	591	408	377	340	322	308	260	208	198	171	124	126	96	81	63	52	60
3	270	241	253	245	202	193	189	177	130	151	97	80	66	69	74	52	31	36
4	66	125	88	107	125	139	158	165	171	174	177	177	173	160	159	143	125	111
5	-	-	1	4	12	21	36	46	54	68	77	82	54	54	86	48	47	51
6	-	-	-	-	-	-	31	48	77	121	155	108	234	258	237	252	249	242
Procedure esecutive in corso	855	957	750	733	679	675	722	695	640	712	677	631	666	656	648	595	545	542
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	32	52	66	58	101	100	86	44	57	45	39	33	31	11	21	18	14	22
5	10	21	21	21	23	21	6	4	5	3	17	11	4	3	5	5	3	4
6	1	2	4	3	5	5	3	5	4	5	6	5	5	6	4	5	5	4
7	10	21	21	21	23	21	1	1	1	1	2	1	-	-	2	4	3	1
8	1	2	4	3	5	5	1	-	1	1	1	3	3	7	6	9	5	6
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Richieste giacenti	43	75	91	106	129	126	99	54	68	55	65	53	42	29	40	40	24	40
Totale complessivo	7.843	9.703	9.235	10.224	10.592	10.122	11.816	12.540	12.536	12.639	13.922	13.782	13.802	13.894	15.260	15.709	16.275	15.178

In merito alla tabella (importi indicati in €. 000) che precede si segnalano i seguenti aspetti:

- diminuzione del valore della massa per il livello 1. La progressiva diminuzione delle nuove erogazioni sta determinando una diminuzione anche di questo valore;
- relativamente al livello 2, si segnala una diminuzione dei valori registrati dal sistema;
- con riferimento al livello 3, si registra un aumento del dato.

Dal punto di vista della *qualità* del portafoglio garantito in via sussidiaria, si riporta di seguito un grafico che illustra l'andamento della composizione (distinta sulla base dei tre livelli di rischio) della massa garantita Ismea dal 2002 al 2021.



La dimensione delle bolle (ciascuna delle quali esprime la massa garantita per uno specifico anno) descritte nel grafico, rappresenta in percentuale, la *presenza di richieste giacenti* nella massa garantita di ISMEA.



La posizione delle bolle indica (in verticale) la presenza di *procedure esecutive in essere* e (in orizzontale) la presenza di *finanziamenti in regolare ammortamento*.

Nel caso dell'esercizio 2021, si vede che la bolla ha una dimensione aumentata, una posizione più a sinistra sull'asse orizzontale e tutto questo lascia intendere una diminuzione (in termini di composizione di portafoglio) dei finanziamenti *in bonis* e una leggera diminuzione dei finanziamenti problematici (procedure esecutive).

V. Valutazioni attuariali

Il sistema della garanzia mutualistica poggia sull'autofinanziamento ed è impostato in modo tale da costituire le risorse necessarie per fronteggiare il rischio in ingresso.

Alle somme per commissioni di garanzia mutualistica (che per il 2021 ammontano a circa 8,6 milioni di euro), si aggiunge il risultato positivo della gestione finanziaria che nell'anno 2021, ammonta a circa 2,7 milioni di euro (al lordo delle imposte). Si segnala che tale ultimo importo è fortemente dipendente dalla situazione dei tassi di mercato che ne influenzano il valore complessivo.

A fronte dei rischi sopra indicati per complessivi 15,2 miliardi di euro, sussistono dotazioni finanziarie a presidio per circa 536,63 milioni di euro di cui 21,9 mln di euro di attività finanziarie immediatamente disponibili.

La situazione degli impegni per garanzia sussidiaria è stata sottoposta all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi e che ha confermato la capacità della dotazione finanziaria dedicata a sopperire futuri eventi pregiudizievoli.

Dallo studio redatto, infatti, emerge che l'ammontare complessivo delle perdite stimate, dovute a fattori esogeni, quali, principalmente, l'andamento dei tassi, per i finanziamenti in essere al 31.12.2021 è pari a 536,31 milioni di euro, con un avanzo tecnico pari a circa 0,32 milioni di euro rispetto alle disponibilità di Ismea pari a circa 536,63 milioni di euro. Ismea procederà comunque ad un attento monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

Parte 3: Attività di garanzia diretta

I. Impegni di garanzia diretta

Per quanto riguarda il sistema delle garanzie dirette, a fronte degli impegni assunti, il garante impegna una quota del proprio patrimonio commisurata al valore della garanzia stessa. Una volta impegnato l'intero patrimonio, non si può procedere ad ulteriori rilasci fintanto che non si libera parte del patrimonio. Il patrimonio si libera con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti ovvero con la chiusura dell'operazione per perdita (in questo ultimo caso si riduce il fondo rischi nazionale e solo in caso di incapacienza di questo fondo, si riduce il patrimonio del garante).

La somma ancora disponibile, per i futuri rilasci in favore di imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, ammonta a complessivi 21,5 milioni di euro al netto degli impegni complessivi già assunti pari a circa 28,5 milioni di euro.

A partire dall'esercizio 2018, si è provveduto a sottoporre la situazione degli impegni per garanzia diretta e di portafoglio, all'analisi di un attuario incaricato di stimare l'ammontare di perdite che potenzialmente potrebbero verificarsi.

Per quanto riguarda la garanzia diretta, dallo studio redatto emerge che non si rilevano particolari situazioni di criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni futuri, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 Dicembre 2021, pari a 73,98 milioni di euro, costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi.

L'ammontare complessivo delle perdite stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2021 è pari a 25,15 milioni di euro (*best estimate*) e 27,80 milioni di euro se si considerano anche i finanziamenti in corso di formazione al 31.12.2021.

Pertanto, per quanto riguarda la garanzia diretta, la stima conferma la capacità dell'ente di far fronte ai propri impegni con la dotazione finanziaria dedicata.

Anche per quanto riguarda la garanzia di portafoglio, dallo studio attuariale emerge che non si rilevano particolari criticità relativamente alla congruità, rispetto agli impegni assunti, delle disponibilità finanziarie di ISMEA al 31 dicembre 2021, pari a 4,2 milioni di euro costituite, oltre che dal patrimonio, anche dal fondo rischi. L'ammontare complessivo delle perdite massime stimate per i finanziamenti in essere al 31.12.2021 è pari a 3,2 milioni di euro.

Tuttavia, sebbene il primo portafoglio non dovrebbe più costituire un rischio, per il secondo, considerato un disallineamento rispetto ai flussi di cassa previsti al momento della sottoscrizione, ispirandosi a prudenza, si è adeguato in aumento il fondo rischi relativo di 0,2 milioni di euro. Si precisa che lo studio si è basato su un limitato periodo di osservazione, ad oggi trascorso rispetto alla durata complessiva della garanzia, e di conseguenza, su limitate verifiche quantitative. Pertanto, le evoluzioni delle liquidazioni e degli esborsi scaturenti dall'attivazione della garanzia saranno soggette a costante verifica e monitoraggio.

Ismea procederà, dunque, ad un attento e continuo monitoraggio dell'evoluzione del portafoglio di finanziamenti, in termini di numerosità degli inadempimenti e di costi medi liquidati.

II. Stato delle richieste

La situazione del portafoglio garanzie alla data del 31 dicembre 2021 è la seguente:

STATO	GARANZIE ORDINARIE (importi in €)	GARANZIE COVID* (importi in €)	TOTALE
DEFINITE	797.776.255	276.309.719	1.074.085.974
ISTRUITE	3.495.500	7.704.260	11.199.760
IN ISTRUTTORIA	5.806.300	19.776.450	25.582.750
IN ATTESA ACCETTAZIONE	9.912.513	10.119.425	20.031.938
IN ATTESA EROGAZIONE	19.326.702	97.200.785	116.527.487
IN ATTESA COMMISSIONE	31.889.404	91.987.460	123.876.864
TOTALE	868.206.674	503.098.099	1.371.304.773

Il numero delle richieste pervenute nel corso dell'esercizio, incluse le posizioni rilasciate a valere sui fondi per l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 13 comma 1 lettere c), e), e p), espresso per numero di finalità garantite, è di 1.778 per un totale garantito complessivo sino al 31 dicembre 2021 pari a 1.371 milioni di euro (1.095 milioni di euro nel 2020), mentre le garanzie in essere, cioè quelle per le quali sono state versate le commissioni, espresse per numero di finalità, sono 4.316 (4.018 nel 2020) per un totale, effettivamente, garantito pari a 567,2 milioni di euro (556,2 nel 2020).


Per quanto riguarda la misura di cui all'art. 13 comma 1 lettera m) del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al 31 dicembre 2021,

risultano pervenute 41.244 richieste di garanzia, di cui 40.151 erogate per l'importo complessivo di 797 milioni di euro.

Le attività svolte nel corso del 2021 per la gestione di tali fondi statali sono rendicontate in allegato 2.


Si fa presente che gli elementi quantitativi espressi nel presente paragrafo sono comprensivi anche delle garanzie richieste decadute, o rinunciate, a seguito di istruttoria.

Situazione Richieste



La copertura delle spese, assicurata dalla commissione amministrativa, assume, sulla base delle richieste in essere al 31 dicembre 2021 (4316 operazioni), il seguente sviluppo.

Copertura Spese Amministrative



A. Difficoltà di pagamento e richieste di liquidazione

Stato delle richieste di escussione

A tutto il 2021, si sono registrate complessivamente 281 segnalazioni di inadempimento (espresse in numero di finalità) per complessivi 100,5 milioni di euro circa di importo garantito. Un'analisi degli inadempimenti rilevati, effettuata dagli uffici mediante acquisizione di informazioni presso le banche interessate, ha evidenziato le seguenti cause di mancato pagamento:

1. attuale congiuntura economica generale negativa, con conseguente calo della domanda e del fatturato;
2. assenza di sistemi adeguati di controllo dei costi, con conseguente scarso contenimento e razionalizzazione delle uscite aziendali;
3. mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture emesse, con conseguente eccessivo ricorso all'indebitamento bancario a breve termine;
4. aumento dei crediti inesigibili e conseguenti perdite su crediti commerciali;

5. aumento dei costi medi di produzione, con conseguente difficoltà di collocamento dei prodotti sul mercato a prezzi competitivi;
6. scarsa disponibilità di capitale proprio.

Delle predette 281 segnalazioni di inadempimento (espresse per numero di finalità e valori nominali delle garanzie), 208 si sono trasformate in richieste di escussione della garanzia, per un ammontare complessivo di 79,9 milioni di euro circa.

Di queste, 104 sono state liquidate (per complessivi 36,6 milioni di euro circa), 99 sono state respinte (per complessivi 32,1 milioni di euro circa) e 5 sono in fase di verifica (per complessivi 0,4 milioni di euro circa).

III. Garanzia di Portafoglio (*Tranched Cover*)

Con riferimento alle attività di rilascio della garanzia di portafoglio, si segnala che ISMEA garantisce due portafogli di finanziamenti, di cui il primo di importo iniziale pari a 171,7 milioni di euro garantito per 8.594.677,15 euro e il secondo di importo iniziale pari a 166,3 milioni di euro garantito per 9.980.744,97 euro.

Al 31 dicembre 2021, a fronte delle garanzie di portafoglio rilasciate, risultano impegnate, a valere sul Fondo patrimoniale destinato al rilascio di garanzie a norma dell'art. 17 commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., risorse per complessivi euro 2.124.475,72.

IV. Convenzioni ed Accordi

A. Fondi agevolativi

Fondi in regime de minimis

Nel corso del 2021, l'unico fondo attivo per l'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in regime de minimis è stato il Fondo di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. 193/2016 come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" (c.d. "Decreto Sostegni bis").

Attraverso l'utilizzo delle già menzionate risorse, la garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

In merito alle risorse stanziato dal citato D.L. 193/2016 e s.m.i., alla fine dell'esercizio, risultano liquidate n. 797 richieste di contributo; lo stato di utilizzo delle risorse è il seguente:

Descrizione	Importo
FONDO INIZIALE	30.000.000,00
Contributi concessi	(5.489.054,58)
FONDO RESIDUO AL 31/12/21	24.510.945,42

Le risorse residue risultano inserite tra le disponibilità finanziarie dell'ente e continueranno ad essere destinate all'abbattimento del costo delle commissioni di garanzia in favore delle aziende beneficiarie delle garanzie rilasciate da Ismea.

Fondo COVID-19

L'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" ha previsto l'assegnazione all'ISMEA di cento milioni di euro per il rilascio di garanzie, nei termini indicati nel medesimo articolo 13, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei consorzi di bonifica, colpiti dall'emergenza COVID-19.

Per le medesime finalità, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 31, comma 3, ha previsto un ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro.



Da ultimo, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni bis, ha attribuito all'ISMEA ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2021 per la gestione delle garanzie.

B. Accordi e Convenzioni

Accordi PSR 2007/2013

I Regolamenti unionali che hanno disciplinato la Politica di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, avevano previsto che gli aiuti erogati nei PSR potessero essere concessi, oltre che nella forma tradizionale di contributi a fondo perduto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i fondi di garanzia.

A fronte di ciò, alcune Regioni (Molise, Sicilia, Campania, Basilicata, Lazio e Puglia) avevano dato corso agli interventi previsti nei PSR per il cofinanziamento del fondo di garanzia ISMEA, mediante stanziamento e successivo versamento di somme, a valere sulle singole misure di aiuto.

Scaduti gli interventi, la Commissione Europea con Decisione C (2015) 1399 del 5 marzo 2015, ha approvato gli orientamenti in merito alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale e sulla base di tali previsioni, è stata determinata la spesa rendicontabile.

In particolare:

- per le garanzie che possono essere considerate chiuse (garanzie estinte per escussione da parte delle banche ovvero per l'integrale rimborso del finanziamento da parte del beneficiario), è considerato spesa ammissibile l'intero valore nominale delle garanzie rilasciate; o per le garanzie ancora aperte (importi garantiti relativi a finanziamenti o quote di finanziamento non ancora rimborsati dal beneficiario), costituisce spesa ammissibile:
 - la quota del valore nominale della garanzia estinta per effetto del parziale rimborso del sottostante finanziamento bancario;
 - l'importo delle somme destinate a coprire il rischio relativo alle garanzie impegnate e non ancora estinte. Si tratta di una percentuale del totale delle garanzie in essere sufficiente a coprire il rischio di “perdita futura”.

Lo stato delle risorse regionali, al momento della rendicontazione avvenuta nel 2015, era il seguente:

REGIONE	MISURA	RISORSE VERSATE	CAPITALE RESTITUITO	CAPITALE RESIDUO RENDICONTATO
MOLISE	121	1.050.000,00	583.405,75	466.594,25
BASILICATA	121	3.000.000,00	2.978.400,00	21.600,00
BASILICATA	311	2.590.000,00	2.273.941,75	316.058,25
CAMPANIA	121	500.000,00	-	500.000,00
LAZIO	121	2.000.000,00	1.817.224,10	182.775,90
LAZIO	311	500.000,00	430.000,00	70.000,00
SICILIA	121	31.833.333,00	30.252.855,43	1.580.477,57
SICILIA	311	2.929.166,99	2.880.534,02	48.632,97
PUGLIA	112	3.000.000,00	2.613.680,23	386.319,77
PUGLIA	121	1.000.000,00	-	1.000.000,00
PUGLIA	123	1.000.000,00	771.008,56	228.991,44

Nel precedente esercizio, la Regione Campania ha inoltrato richiesta di retrocessione delle risorse disponibili tra quelle a suo tempo destinate a fondo di Garanzia – misura 121.

La stessa ha precisato che le somme retrocesse saranno destinate all'attuazione di un programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio.

L'importo restituito alla Regione ammonta a euro 391.125,47 quale quota capitale, oltre interessi maturati.

Pertanto, rispetto ai 500.000 euro rendicontati per la misura, evidenziati nella precedente tabella, risultano ancora in capo a Ismea, in quanto impegnati, euro 108.874,53.

Accordi con regioni extra PSR e confidi

Risulta definito, con la Regione Sardegna, un accordo non legato ai PSR.

In particolare, la predetta convenzione prevede il cofinanziamento paritetico del Fondo di Garanzia Nazionale da parte della Regione stessa, per un importo pari a Euro 3.750.000. Si precisa che le risorse versate costituiscono patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale.



Altri Fondi

Gli ulteriori fondi agevolativi destinati alla copertura dei costi connessi al rilascio di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, di cui al D.L. 124/2019 e di cui alla L.234/2021 verranno attivati non appena saranno versate le risorse assegnate all'ISMEA.

ALLEGATO 1

Composizione della massa garantita – livelli e classi

Il primo livello di rischio accoglie i valori dei finanziamenti in essere per i quali non sono pervenute dalle banche corrispondenti segnalazioni di avvii delle azioni esecutive per il recupero delle garanzie primarie.

Si tratta, quindi, della parte di massa garantita che riguarda i finanziamenti in regolare ammortamento.

Nel primo livello di rischio si includono i finanziamenti per i quali sono stati comunicati, da parte delle banche, avvii di atti per il recupero coattivo delle garanzie primarie. Si tratta quindi di finanziamenti per i quali sono intervenute difficoltà di pagamento tali da giustificazione un ricorso, da parte delle banche, ad azioni legali per il rientro della posizione.

Nel secondo livello di rischio sono inseriti solamente i finanziamenti per i quali le azioni di recupero da parte delle banche risultano ad Ismea come ancora in corso. Le procedure esecutive che, in un modo o nell'altro, si sono concluse, non sono iscritte in questo livello di rischio.

Nel terzo livello di rischio sono iscritti i finanziamenti per i quali è pervenuta, da parte delle banche corrispondenti, una richiesta di intervento per copertura di perdita. Si tratta dei finanziamenti per i quali le procedure esecutive sono state avviate e concluse da parte delle banche con una anche parziale perdita sul credito recuperando.

Per tali finanziamenti si attiverà il pagamento della garanzia sussidiaria non appena verificata da parte degli uffici del garante la completezza della documentazione e delle notizie nonché la corrispondenza della operazione alle condizioni previste dalla normativa che regola il funzionamento del garante stesso.

Inoltre, al fine di disporre di informazioni maggiormente dettagliate, i tre livelli di massa garantita sopra indicati sono a loro volta distinti in cinque classi di rischio in relazione all'epoca di erogazione o di delibera del finanziamento originario:

- ✓ prima classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati fino a tutto il 1991;
- ✓ seconda classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) erogati dal 1992 e deliberati fino a tutto il 19 dicembre 1996;
- ✓ terza classe di rischio: finanziamenti (e relative procedure esecutive attive e richieste di rimborso giacenti) deliberati dal 20 dicembre 1996;
- ✓ quarta classe di rischio: finanziamenti deliberati dal 15 settembre 2004;

- ✓ quinta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 15 marzo 2006;
- ✓ sesta classe di rischio: finanziamenti deliberati a far tempo dal 1 gennaio 2013.

Critero di valutazione degli importi iscritti nella massa garantita – variazioni rispetto al precedente esercizio

Ai fini della quantificazione degli importi da iscrivere nella massa garantita, il garante ha individuato il seguente criterio.

- ✓ Primo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua il debito residuo di ciascun finanziamento sulla base di un piano di ammortamento stimato avendo presenti il tasso medio di mercato e la durata in anni dell'operazione. L'importo che ne deriva è iscritto nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si individua – per ciascun finanziamento – l'importo originariamente garantito e lo si abbatta della percentuale di garanzia prevista dalle norme in vigore all'epoca dell'erogazione dello stesso. l'importo così ottenuto è iscritto nella massa garantita Ismea;
- ✓ Secondo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna procedura esecutiva che risulta ancora in essere – l'ammontare che la banca ha segnalato come oggetto di recupero in sede di avvio degli atti esecutivi e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio;
- ✓ Terzo livello di rischio:
 - ✓ prima e seconda classe di rischio: si individua – per ciascuna richiesta di rimborso in attesa di istruttoria o di determinazione da parte dell'Organo deliberante di Ismea – l'ammontare che la banca ha richiesto (o che nel frattempo gli uffici ISMEA hanno ricalcolato) a titolo di pagamento di garanzia sussidiaria e lo si iscrive nella massa garantita di Ismea;
 - ✓ terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio: si adotta il medesimo criterio utilizzato per le stesse classi di rischio con riferimento al primo livello di rischio.

Il criterio di calcolo è stato differenziato tra le prime due classi e le altre quattro in relazione alle diverse modalità di calcolo della perdita a carico di Ismea previste dalla normativa in vigore dal 20 dicembre 1996 in poi.



La normativa precedente a tale data prescriveva infatti che il garante sussidiario intervenisse per una determinata percentuale della perdita quantificata alla conclusione delle azioni esecutive, senza prevedere alcun limite al riguardo.

Diversamente, i regolamenti che si sono succeduti dal 20 dicembre 1996 in poi hanno introdotto un limite di importo all'esborso del garante quantificato applicando la percentuale di garanzia (differenziato sulla base delle caratteristiche dei finanziamenti) all'importo originariamente garantito.

In relazione a ciò, mentre per i finanziamenti di prima e seconda classe è solo possibile stimare un importo di riferimento a titolo di perdita, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe, è possibile individuare con esattezza il massimo importo che il garante potrà essere chiamato a liquidare in caso di attivazione della garanzia sussidiaria.

Tale differenziazione nel criterio di calcolo è stata introdotta a partire dall'esercizio 2006. In relazione a ciò, mentre per le operazioni di prima e seconda classe di rischio il criterio di quantificazione dell'importo da iscrivere nella massa garantita non subisce modifiche rispetto al passato, nel caso delle operazioni di terza, quarta, quinta e sesta classe di rischio, il nuovo criterio adottato prevede l'iscrizione sempre e comunque del massimo importo che la banca potrebbe chiedere a titolo di garanzia sussidiaria.

Tale nuovo criterio, adottabile – come illustrato – solamente nel caso di *nuove* operazioni, consente pertanto di applicare con certezza il principio di massima prudenza nella quantificazione del rischio incombente sul garante.

ALLEGATO 2

Rendiconto sulle attività svolte nell'anno in merito alle misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese agricole e della pesca colpite dall'emergenza COVID-19.

ANNO 2021

Aspetti normativi

La crisi sanitaria da Covid-19, e le conseguenti ripercussioni economico-sociali, hanno reso necessaria l'introduzione, da parte del legislatore, di misure straordinarie a sostegno della liquidità e delle attività produttive delle imprese agricole e della pesca.

Tali misure sono state introdotte dal D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), dalla Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 e dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Per la gestione delle misure straordinarie covid sono state attribuite all'Ismea le seguenti risorse:

- un budget iniziale di 100 milioni di euro, stanziato dall'articolo 13 comma 11 del decreto Liquidità;
- per l'anno 2020, 250 milioni di euro, stanziati dall'articolo 31 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio");
- per l'anno 2021, 80 milioni di euro, stanziati dall'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73.

Le già menzionate risorse sono state versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Ai fini dell'attuazione delle misure straordinarie previste dalle norme sopra richiamate, l'ISMEA ha ottenuto autorizzazione da parte della Commissione europea con decisione C

(2020) 2621 del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il regime di aiuto SA.57068 (2020/N), successivamente emendato con decisioni nn. C (2020) 5100 del 20 luglio 2020, C (2020) 9178 dell'11 dicembre 2020, C (2021) 995 dell'11 febbraio 2021, C (2021) 7411 del 12 ottobre 2021 e C (2022) 325 del 17 gennaio 2022.

In base alle già menzionate disposizioni normative, ISMEA era autorizzato a concedere garanzie a titolo gratuito fino al 31 marzo 2022, entro i limiti di importo, di durata e di percentuale di copertura stabiliti dalla normativa di riferimento. Un termine più lungo è invece previsto per le garanzie rilasciate a fronte di "finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia", per le quali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, la gratuità è stata mantenuta fino al 30 giugno 2022.

In seguito all'assegnazione delle risorse straordinarie, in aggiunta all'operatività ordinaria, ISMEA ha attivato per il 2020 quattro nuove tipologie di operazioni garantite, relative a:

1. finanziamenti destinati a liquidità e investimenti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità;
2. finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera e) del Decreto Liquidità;
3. finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera p) del Decreto Liquidità;
4. finanziamenti destinati a liquidità fino a euro 30 mila e 15 anni di durata massima, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità.

Al fine di dare concreto e rapido avvio all'attività emergenziale, con Determinazione del Direttore Generale n. 424 del 20 aprile 2020, è stata approvata la revisione straordinaria dei parametri per la determinazione del costo della garanzia diretta, in riferimento all'Emergenza Covid-19, successivamente modificata dalla Determinazione n. 225 del 23 febbraio 2021.

Inoltre, con Determinazione del Direttore Generale n. 803 del 7 luglio 2020, è stata disposta la riduzione dal 100% al 50%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Con il medesimo atto è stato disposto, altresì, di destinare il 49,5% dell'assorbimento, ad accantonamento a fondo rischi e il restante 0,50% alle spese amministrative, percentuale in linea con i parametri approvati.

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 1271 del 7 ottobre 2020, è stata approvata una nuova riduzione della percentuale dal 50% al 25%, dell'assorbimento patrimoniale relativo alle garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità. Conseguentemente è stata adeguata anche la percentuale dell'accantonamento a fondo rischi, riducendola dal 49,5% al 24,5%.

La nuova percentuale di accantonamento, ritenuta congrua e comunque superiore rispetto alla rischiosità rilevata nell'ambito delle garanzie ordinarie rilasciate da Ismea, ha consentito di liberare risorse per aumentare la potenzialità di garanzia e la consistenza del portafoglio.

Aspetti tecnici e procedurali

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettere c), e) e p) del Decreto Liquidità

Tali garanzie si innestano sul meccanismo attualmente vigente delle garanzie dirette gestite da ISMEA ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 102/2004, e prevedono, dunque, una commissione di garanzia che riflette tre diverse componenti di remunerazione, addebitate al Fondo di dotazione entro i limiti previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato e corrispondenti ai parametri approvati da Ismea:

- commissione il rischio; indica la parte destinata alla copertura del rischio ed è commisurata al profilo di rischiosità dell'impresa e alle caratteristiche dell'operazione. Tale componente va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;
- commissione per premio di rischio; si riferisce alla parte destinata alla remunerazione del patrimonio impegnato per ciascuna operazione. Tale componente, fissata in misura pari al 4% del patrimonio impegnato (quantificato a sua volta in misura pari al 10,5% delle garanzie in essere), va ad alimentare un apposito fondo rischi nell'ambito della contabilità separata;
- commissione per la gestione amministrativa; si riferisce alla parte destinata alla copertura delle spese amministrative del gestore, ed è fissata in misura pari allo 0,5% fino a marzo 2021 e poi allo 0,35% dell'importo garantito.

Oltre alle commissioni di garanzia, saranno addebitate al fondo di dotazione anche le eventuali perdite generatesi in caso di escussione da parte degli istituti di credito, se non

coperte dal fondo rischi appositamente costituito. In ultima istanza, sussiste la garanzia dello Stato.

Infine, per ogni garanzia rilasciata, Ismea impegna, a titolo di assorbimento patrimoniale e a presidio del rischio inatteso, una percentuale pari al 10,5% dell'importo garantito, quale requisito minimo di conservazione del capitale, stabilito sulla base dell'accordo di Basilea III; tale ultima voce viene addebitata al fondo di dotazione e accantonata a fondo rischi insieme alla commissione di rischio e al premio di rischio; successivamente viene periodicamente disimpegnata con il progressivo ammortamento dei finanziamenti garantiti.

Garanzie su finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità

La concessione dei finanziamenti di cui all'art. 13, comma 1, lettera m) del Decreto Liquidità da parte del sistema creditizio avviene automaticamente, gratuitamente e senza valutazione, ma subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal Decreto Liquidità; la concessione della garanzia da parte di ISMEA avviene in automatico.

Al fondo di dotazione vengono addebitate:

- spese di gestione: a fronte dell'attività svolta, l'Istituto è destinatario di una commissione forfettaria a copertura dei costi amministrativi, quantificata in misura pari allo 0,5% delle garanzie accordate, come da parametri approvati;
- commissioni di rischio: quantificate sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 1271 del 7 ottobre 2020, in misura pari al 24,5% delle garanzie accordate che vanno accantonate in un apposito fondo rischi per la copertura delle perdite attese;
- perdite definitivamente accertate: le perdite generatesi in caso di escussione che non trovano copertura nel fondo rischi trovano copertura nel fondo costituito dalle somme assegnate ad ISMEA e, in ultima istanza, nella garanzia dello Stato.

Aspetti contabili

Il Mipaaf ha depositato le risorse assegnate ad Ismea, sul conto corrente n. 25079 aperto presso la Tesoreria Centrale, secondo le seguenti causali e i seguenti importi:

DECRETO	IMPORTO in euro
Art. 13 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020	99.999.998
Art. 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020	249.999.998
Art. 13 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021	79.999.998

Con riferimento al trattamento contabile di tali somme, trattandosi di importi di cui ISMEA non ha la piena disponibilità e a fronte dei quali rilascia garanzie sulle quali non assume alcun tipo di rischio, l'ente ha provveduto a gestirle nell'ambito di una contabilità separata, senza alcun riflesso sui valori del proprio bilancio, ad eccezione del rimborso delle spese amministrative che vanno ad incrementare il valore della produzione per competenza.

Per garantire la massima trasparenza dei flussi finanziari, tutte le ulteriori somme derivanti dalle garanzie Covid-19, che non rappresentano il corrispettivo di ISMEA, da accreditare o addebitare a qualsiasi titolo, sono gestite tramite uno specifico conto corrente bancario nella contabilità separata e riversate allo Stato.

Al 31 dicembre 2021 con riferimento alle sole garanzie concesse nell'anno, le risorse stanziare, sebbene non siano state materialmente utilizzate né prelevate dal conto di Tesoreria, risultano tuttavia impegnate per circa 263,4 milioni di euro come indicato di seguito:

Tab. 1)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	n. garanzie	Ammontare garantito	Copertura per rischio	Commissione amministrativa Ente Gestore	Totale risorse impegnate
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. m)	40.151	775.978.742	190.114.792	3.879.894	193.994.685
Garanzie concesse ex art. 13 co. 1 lett. c) d) e) e p)	2.057	383.474.667	63.169.583	6.245.927	69.415.510
totale	42.208	1.159.453.409	253.284.375	10.125.821	263.410.195

Inoltre, entro la fine dell'esercizio risultano pervenute, ma non ancora rilasciate, le seguenti garanzie a fronte delle quali, risultano impegnati, in via provvisoria, circa ulteriori 6,4 milioni di euro.

Tab.2)

A	B	C	D	E	F
Tipologia di garanzia	n. garanzie	Ammontare garantito	Copertura per rischio	Commissione amministrativa Ente Gestore	Totale risorse impegnate
Garanzie in attesa di concessione ex art. 13 co. 1 lett. m)	1.093	22.641.236	5.547.103	113.206	5.660.309
Garanzie in attesa di concessione ex art. 13 co. 1 lett. c) d) e) e p)	36	6.774.750	711.349	n.d.	711.349
totale	1.129	29.415.986	6.258.452	113.206	6.371.658

Tenuto conto dei precedenti dati, le risorse ancora disponibili per nuove concessioni alla fine dell'esercizio, risultavano pari a circa complessivi 160,2 milioni di euro.

Tab.3)

Descrizione CC 25079	Consistenza iniziale al 01/01/21	Entrate	Uscite	Consistenza finale al 31/12/21	Impegni in corso sulle disponibilità al 31/12 (cfr. tab.1 e tab2 col. F)	Disponibilità finale al 31/12/21
Art. 13 D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 - Art. 34 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Art. 13 D.L. n. 73 del 25 maggio 2021	349.999.996	79.999.998	-	429.999.994	269.781.853	160.241.612